

Unità	Numerazione	Data
Direzione centrale acquisti	220	05.09.2019

Determina di annullamento in autotutela della determina n. 189 del 22 luglio 2019, limitatamente alla esclusione della Società GRUPPO SECUR SRL dal Lotto 3 della procedura aperta per l'affidamento del servizio di vigilanza armata presso vari stabili dell'Inail e riammissione del concorrente alla procedura di gara. CUI 01165400589201800454.

Il Direttore centrale

Visto il D.lgs. 50/2016;

Vista la propria determinazione del 22 luglio 2019 n. 189, pubblicata in data 23 luglio 2019, con la quale è stato adottato il provvedimento di ammissione e di esclusione dei concorrenti alla procedura di gara e, in particolare, della Società GRUPPO SECUR S.R.L. che è stata esclusa dalla procedura relativamente ai Lotti 1 e 3, per la mancanza del possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'articolo 7.3 del disciplinare;

Vista la nota con del 23 luglio 2019, ai sensi dell'art. 76, comma 2 bis del d.lgs. 50/2016, con la quale è stata trasmessa alla Società GRUPPO SECUR S.R.L. formale comunicazione di esclusione dalla gara stessa;

Visto il ricorso notificato a questa stazione appaltante in data 5 agosto 2019, proposto dalla Società GRUPPO SECUR S.R.L. al Tar Lazio per l'annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, del provvedimento, comunicato in data 23 luglio 2019, con il quale il GRUPPO SECUR S.R.L. è stato escluso dalla procedura in oggetto relativamente al Lotto 3, della comunicazione del 5 luglio 2019 con la quale era stata anticipata alla medesima Società la comunicazione di esclusione, della Determina n. 189 del 22 luglio 2019 di ammissione ed esclusione al prosieguo della procedura, nonché per l'annullamento e di tutti gli atti ed i verbali della Commissione di gara, in particolare del verbale n. 4 del 15 maggio 2019;

Vista la documentazione depositata in giudizio dalla Società GRUPPO SECUR S.R.L. in data 28 agosto e 4 settembre 2019 a comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'articolo 7.3 del disciplinare di gara;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare, gli artt. 21-octies e 21-nonies della stessa legge;

verificato che sussistono le condizioni previste dall'art. 21-nonies della citata legge n. 241/1990 per annullare d'ufficio lo stesso provvedimento limitatamente alla predetta disposizione di esclusione del concorrente, che derivano da ragioni di interesse pubblico fondate sui principi generali di imparzialità, buon andamento dell'azione amministrativa e *favor participationis*, i quali impongono la riammissione della Società

Unità	Numerazione	Data
Direzione centrale acquisti	220	05.09.2019

alla procedura in esame in virtù della successiva integrazione documentale delle dichiarazioni rese dalla medesima nel Dgue.

Considerato che la riammissione del concorrente alla gara è conforme al principio della *par condicio* tra i concorrenti, in quanto è volta ad attestare, correttamente, l'esistenza di circostanze preesistenti.

Considerato che sussistono i presupposti per la riammissione del concorrente GRUPPO SECUR S.R.L. alle successive fasi della procedura di gara, limitatamente al Lotto 3;

Accertato che l'annullamento d'ufficio avviene, come previsto dal citato art. 21- nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, entro un termine ragionevole e senza arrecare pregiudizio alcuno agli altri concorrenti, non essendosi ancora proceduto da parte della commissione di gara all'apertura delle offerte tecniche ed economiche;

Vista la relazione dell'ufficio IV - appalti di servizi per il personale e per lo svolgimento delle attività istituzionali - del 5 settembre 2019 che forma parte integrante della presente determinazione;

DETERMINA

- di annullare d'ufficio ai sensi dell'art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, la determinazione n. 189 del 22 luglio 2019, pubblicata sul sito istituzionale dell'Istituto, limitatamente alla parte in cui viene disposta l'esclusione del Gruppo Secur Srl dal lotto 3 della procedura di gara, nonché la lettera trasmessa alla Società in data 23 luglio 2019, ai sensi dell'art. 76, comma 2 bis del d.lgs. 50/2016, nella parte in cui viene comunicata l'esclusione dal lotto 3;

- di riammettere il concorrente stesso al lotto 3 della procedura de qua.

Resta ferma ed invariata la determina n. 189 del 22 luglio 2019 in relazione ai provvedimenti adottati nei confronti degli altri concorrenti.

Roma, 05.09.2019

f.to Il Direttore centrale
dott. Ciro Danieli

Pubblicata il 05.09.2019

Unità	Numerazione	Data
Direzione centrale acquisti	220	05.09.2019

Roma, 5 settembre 2019

Al Direttore Centrale

Determina di annullamento in autotutela della determina n. 189 del 22 luglio 2019, limitatamente alla esclusione della Società GRUPPO SECUR SRL dal Lotto 3 della procedura aperta per l'affidamento del servizio di vigilanza armata presso vari stabili dell'Inail e riammissione del concorrente alla procedura di gara. CUI 01165400589201800454.

Con Sua determinazione del 22 luglio 2019 n. 189, pubblicata in data 23 luglio 2019, è stato adottato il provvedimento di esclusione e di ammissione dei concorrenti alla procedura aperta indicata in oggetto.

Con il suddetto provvedimento la Società Gruppo Secur Srl, è stata esclusa dai Lotti 1 e 3 per i quali aveva presentato domanda di partecipazione, per carenza del requisito di capacità tecnica e professionale di cui all'articolo 7.3 del disciplinare, che richiede l'esecuzione, nel triennio precedente alla data di pubblicazione del bando, *"di almeno tre servizi di vigilanza armata, per committenti pubblici e/o privati, di cui almeno uno della durata non inferiore ad un anno e di importo annuale non inferiore all'importo annuale, IVA esclusa, stimato quale corrispettivo per il servizio oggetto dell'appalto, in relazione al lotto per il quale si concorre"*.

Tale carenza è stata rilevata nel corso delle sedute riservate del 2 e del 15 maggio 2019, in cui è stato esaminato l'unico Dgue presentato dal Gruppo Secur Srl per i Lotti 1 e 3 della gara, con il quale la medesima Società ha dichiarato il possesso soltanto dei seguenti due contratti:

1. Accordo quadro per le attività di vigilanza armata presso sedi del Gruppo Eni - importo € 3.457.031,51 - data 11/12/2018 - 11/12/2015 - destinatari Eni SpA/Versalis Spa;
2. Attività di vigilanza armata presso Autorità Portuale di Cagliari - importo € 570.836,91, data 11/12/2015 - 31/07/2016 - destinatari Autorità Portuale di Cagliari.

Non avendo riscontrato la sussistenza dei presupposti per avviare la procedura di soccorso istruttorio, prevista dall'articolo 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, con lettera del 5 luglio 2019 è stato comunicato al Gruppo Secur Srl che, con successivo provvedimento, sarebbe stato escluso dalla procedura di gara per carenza dei necessari requisiti di capacità tecnica e professionale.

Unità	Numerazione	Data
Direzione centrale acquisti	220	05.09.2019

In data 5 agosto 2019 la predetta Società ha notificato il ricorso proposto al Tar del Lazio per l'annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, del provvedimento di esclusione dalla partecipazione al lotto 3 della procedura, adottato con la determinazione sopra citata n. 189 del 22 luglio 2019, della lettera del 5 luglio 2019 con la quale era stata anticipata alla medesima Società la comunicazione di esclusione, nonché di tutti gli atti e i verbali della Commissione di gara, in particolare del verbale n. 4 del 15 maggio 2019.

Nel suddetto ricorso, la Società Gruppo Secur Srl contesta l'esclusione dal lotto 3 affermando che il Dgue e le correlate dichiarazioni ivi contenute sono conformi alla lex specialis atteso che, in applicazione del summenzionato accordo quadro siglato con Eni/Versalis S.p.A., sono stati sottoscritti almeno quattro contratti (con Ing. Luigi Conti Vecchi S.p.A. nn. 25001829 e 6700003492, Syndal S.p.A. n. 2500018296 e Versalis S.p.A. n. 2500023840) e lamentando, altresì, la mancata applicazione in proprio favore dell'istituto del soccorso istruttorio.

Il ricorrente sostiene infatti che, se l'Amministrazione avesse consentito di rendere chiarimenti mediante soccorso istruttorio, senza procedere all'esclusione immediata, il Gruppo Secur avrebbe avuto modo di chiarire che l'accordo quadro era composto da più contratti applicativi sottoscritti tra ENI /Versalis S.p.A. ed il Gruppo Secur.

In data 28 agosto e 4 settembre 2019, la Società Gruppo Secur Srl ha provveduto a depositare in sede processuale sia i suddetti contratti che ulteriori contratti a comprova del requisito richiesto dalla lex specialis i quali sono stati acquisiti per essere esaminati al fine di verificare l'effettiva sussistenza del requisito stesso.

Alla luce della documentazione esaminata appare fondata la contestazione relativa alla mancata attivazione del soccorso istruttorio in violazione dell'articolo 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, in quanto, come effettivamente dimostrato dal ricorrente, era presumibile che dall'accordo quadro potessero scaturire una pluralità di contratti attuativi.

Considerato che i contratti depositati in giudizio dalla Società sono idonei a soddisfare il requisito di capacità tecnica e professionale richiesto dal punto 7.3 del disciplinare di gara, la determina n. 189 del 22 luglio 2019, ai sensi dell'art. 21- octies, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, è parzialmente annullabile nella parte in cui viene disposta l'esclusione del Gruppo Secur Srl dal Lotto 3 della procedura di gara.

Sussistono inoltre le condizioni previste dall'art. 21-nonies della citata legge n. 241/1990 per annullare d'ufficio lo stesso provvedimento limitatamente alla predetta disposizione di esclusione del concorrente, che derivano da ragioni di interesse pubblico fondate sui principi generali di imparzialità, buon andamento dell'azione amministrativa e *favor participationis*, i quali impongono la riammissione della Società alla procedura in esame, in virtù della successiva integrazione documentale delle dichiarazioni rese dalla medesima nel Dgue.

Inoltre la riammissione del concorrente alla gara è conforme al principio della *par condicio* tra i concorrenti, in quanto è volta ad attestare, correttamente, l'esistenza di circostanze preesistenti.

Unità	Numerazione	Data
Direzione centrale acquisti	220	05.09.2019

L'annullamento d'ufficio proposto avviene, come previsto dal citato art. 21- nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, entro un termine ragionevole e senza arrecare pregiudizio alcuno agli altri concorrenti, considerato che la commissione di gara non ha ancora proceduto all'apertura delle offerte tecniche ed economiche.

Alla luce di quanto esposto, si propone, dunque:

- di annullare d'ufficio ai sensi dell'art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, la determinazione n. 189 del 22 luglio 2019, pubblicata sul sito istituzionale dell'Istituto, limitatamente alla parte in cui viene disposta l'esclusione del Gruppo Secur Srl dal lotto 3 della procedura di gara, nonché la lettera trasmessa alla Società in data 23 luglio 2019, ai sensi dell'art. 76, comma 2 bis del d.lgs. 50/2016, nella parte in cui viene comunicata l'esclusione dal lotto 3;
- di riammettere il concorrente stesso al lotto 3 della procedura de qua.

Si propone per la firma l'allegata determina.

f.to Il responsabile dell'ufficio
Dott.ssa Antonella De Pero